



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

**RIUNIONE GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2013**

**1. Ricorso Calc. KOFFI TEYA MARCELLO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda rideterminando la squalifica in 1 mese.

**2. Ricorso Calc. BROLLO MANUEL**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto.

**3. Ricorso Calc. SAVIOZZI MARCO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto.

**4. Ricorso Calc. MALATESTA SIMONE**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**5. Ricorso Calc. MORGA FRANCESCO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**6. Ricorso Calc. GUGLIERI ETTORE**

avverso la sanzione squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**7. Ricorso Calc. BORNEO COSTANTINO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**8. Ricorso Calc. CAMMAROSANO VITTORIO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**9. Ricorso Calc. MASSARO MARIO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**10. Ricorso Calc. BORTOLOTTO ROBERTO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**11. Ricorso Calc. CRESTA LORENZO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**12. Ricorso Calc. MONETTA MIRKO**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**13. Ricorso CALC. ANTONIONI ENRICO**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**14. Ricorso CALC. BACCI CRISTIANO**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**15. Ricorso Calc. NEBBIA CHRISTIAN**

avverso le sanzioni della squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**16. Ricorso A.S.D. BORGOSIA CALCIO**

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Camilli Francesco;
- squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 al calc. Lunardon Manuel;
- squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Pedrina Matteo;
- squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Ravetto Matteo,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**17. Ricorso Calc. COPPO GABRIELE**

avverso la sanzione squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**18. Ricorso CALC. BOTTONE DAVIDE**

avverso la sanzione squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**19. Ricorso CALC. BARBERIS ALESSANDRO**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 1 ed ammenda di € 2.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**20. Ricorso CALC. BOTTONE COSTANZO**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 ed ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione art. 94 N.O.I.F. (nota n. 267/627pf09-10 – 26pf10-11/AM/ma) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda inflitta ai calciatori.

Conferma nel resto.

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda.

Conferma nel resto.

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.